

CRIMINOLOGIA

02

Camilla Bolzoli  
Carlo Alberto Romano

“ **ATTUALITÀ ED OPPORTUNITÀ  
DELLE ALTERNATIVE AL CARCERE  
FRA DIFFIDENZE E RISORSE  
DEL TERRITORIO** ”

RASSEGNA ITALIANA DI  
**CRIMINOLOGIA**  
anno III - n. 2 - 2009

In un contesto culturale in cui regna sovrana l'idea in base alla quale colui che commette un reato deve scontare la propria pena in carcere, può venire da chiedersi quali siano stati i criteri politici, economici e sociali che hanno generato l'intangibilità attuale di tale convinzione.

Fondamentale appare, in questa prospettiva speculativa, il ruolo giocato da due autori della Scuola di Francoforte degli anni Trenta, Georg Rusche e Otto Kirchheimer (*Rusche, Kirchheimer, 1978*), rispetto ai quali ed ovviamente e naturalmente anche rispetto a Michel Foucault (*Foucault, 1975*), abbiamo riscontrato in Melossi e Pavarini una totale adesione alle posizioni teoriche espresse, al punto da essere definiti i "punti più alti della ricerca teorica sull'istituzione carceraria" (*Melossi, Pavarini, 1982*).

In un sistema di produzione pre-capitalistico il carcere concepito come espiazione della pena non esisteva. Non era il carcere come istituzione ad essere ignorato dalla società feudale ma l'idea stessa della privazione della libertà personale.

Nella realtà pre-capitalistica, quindi, il carcere possedeva sole finalità preventive o al più "esortative" al pagamento dei debiti ma non si può certo affermare che la privazione della libertà, prolungata per un lasso di tempo determinato e priva di sofferenze ulteriori, fosse conosciuta e conseguentemente prevista come pena autonoma ed ordinaria.

Questa idea, accolta dalla maggior parte della scienza storico-penalistica, sottende alla natura essenzialmente processuale del carcere medioevale.

Tuttavia anche chi contesta questa visione, come Pugh (*Pugh, 1970*), riconosce che le prime realtà storicamente accertabili di pena carceraria sono riferibili alla fine del XIV secolo in Inghilterra, proprio in un momento in cui il sistema socio-economico feudale appariva profondamente disgregato.

Il carcere pre-capitalistico si fondava su di una particolare categoria etico-giuridica: quella della *lex talionis*. In quel momento storico il concetto di retribuzione non era direttamente connesso al danno subito dalla vittima del reato ma all'offesa a Dio: la pena, quindi, assumeva mera natura di espiazione, cioè di castigo divino.

"Questa natura in parte ibrida – retributio e espiatio – della sanzione penale in epoca feudale non può, per definizione, trovare nel carcere, nella privazione cioè di un quantum di libertà, la propria esecuzione" (*Melossi, Pavarini, 1982*).

Infatti "affinché potesse affiorare l'idea della possibilità di espiare il delitto con un quantum di libertà astrattamente predeterminato era necessario che tutte le forme della ricchezza venissero ridotte alla forma più semplice ed astratta del lavoro umano misurato nel tempo" (*Pasukanis, 1975*), che si affermasse, cioè, l'idea del lavoro salariato.

In presenza, quindi, di un sistema socio-economico – come quello feudale – nel quale non si era ancora completamente fondata l’idea del “lavoro umano misurato nel tempo”, la pena-retribuzione, quale scambio misurato sul valore, non era in grado di trovare nella privazione temporale l’equivalente del reato. Tale equivalente, invece, si realizzava nella privazione di quei beni socialmente avvertiti come valori: la vita, l’integrità fisica ed il denaro.

Sul versante della natura di *espiatio*, la pena non poteva che esaurirsi in finalità meramente soddisfattorie. Tramite la pena veniva rimossa la paura collettiva del contagio, provocato dalla violazione del precetto. Da ciò, la necessità di punire il trasgressore: le modalità di esecuzione erano sempre particolarmente cruente e spettacolari, assolvendo infatti l’esecuzione della pena anche ad una funzione deterrente nei confronti di coloro che intendevano trasgredire agli ordini del signore proprietario di terre.

“Anche in questa prospettiva il carcere come pena si mostrava (però) mezzo inidoneo allo scopo” (*Melossi, Pavarini, 1982*).

Esisteva inoltre una realtà, per alcuni aspetti alternativa al sistema punitivo feudale, in cui era rilevabile un’esperienza penitenziaria: il diritto penale canonico, che si manifestò autonomamente solo in determinati periodi e sostanzialmente conservò l’aspetto precedentemente delineato della pena nella società feudale, data la forte connessione tra potere religioso e potere temporale.

La categoria principale su cui si fondava il diritto canonico era quella della penitenza, il cui fine di emenda attecchiva a scopi esclusivamente ideologici ed era, quindi, poco adatto a rispondere ad esigenze politiche, come quelle dell’esperienza penale laica.

La Chiesa esercitò le prime forme di sanzione nei confronti dei chierici che in qualche modo non avevano adempiuto ai loro doveri. È problematico qualificare come reati tali mancanze. Probabilmente si trattava di infrazioni religiose che esercitavano, però, un riflesso nei confronti dell’autorità ecclesiastica o che innescavano un allarme sociale nella comunità religiosa.

“Il solo scrittore, che abbia tentato una completa trattazione storica del diritto penale italiano, il Pertile, indica nei Libri penitenziali “i primi esempi dei codici penali dell’età nostra”, ed aggiunge che essi “mostrano quanto fossero severe le punizioni che infliggeva la Chiesa, e quanto appropriate per ispirare ai fieri popoli del settentrione l’orrore per il delitto, e in particolare il rispetto del sangue e della vita dei propri concittadini. Inoltre la Chiesa insegnava alla società civile come, nel proporzionare queste pene, non si dovesse guardare soltanto materialmente la natura del fatto criminoso, alla maniera che adoperava il rozzo diritto d’allora, ma prendere in accurato esame tutte le circostanze di esso, le cause che vi avevano dato occasione e insieme la condizione soggettiva del suo autore” (*Manzini, 1925*).

In questo contesto, quindi, non è difficile comprendere perché ci si ispirasse al rito della confessione e della penitenza, “accompagnato però – proprio per l’indole particolare di questi comportamenti devianti – da un elemento ulteriore, ossia da una forma pubblica” (*Melossi, Pavarini, 1982*). La penitenza, quindi, doveva essere espiata in una segreta, fino al momento in cui fosse raggiunto il ravvedimento.

La natura terapeutica della pena ecclesiastica fu poi influenzata dal nuovo carattere vendicativo della pena, ormai avvertita socialmente come satisfattiva.

Questa sopraggiunta finalità accentuò necessariamente la natura pubblica della pena: la sua esecuzione, quindi, sarà resa pubblica, diventerà esemplare, al fine di intimidire e prevenire.

Tuttavia rimase qualcosa dell’originaria finalità – sia pure a livello di solo valore.

La penitenza, nel momento in cui divenne una vera sanzione penale, mantenne in parte lo scopo correzionale. Essa, infatti, si trasformò in reclusione in monastero per un tempo determinato. L’assoluta separazione dal mondo esterno, il più stretto contatto con il culto e la vita religiosa, davano al condannato l’occasione, attraverso la meditazione, di espiare la propria colpa.

L’organizzazione religiosa di tipo conventuale ebbe un influsso particolare sulla realtà carceraria; “la proiezione sul terreno pubblico istituzionale dell’originario rito sacramentale della penitenza trovò la sua reale ispirazione nell’alternativa religioso-monacale di tipo orientale, quella quindi di natura contemplativa ed ascetica” (*Melossi, Pavarini, 1982*).

Deve essere sottolineato, infatti, che il regime penitenziario canonico ignorò completamente il lavoro carcerario come forma possibile di esecuzione della pena.

Tale circostanza mette in luce il significato che l’organizzazione ecclesiastica attribuì alla privazione della libertà protratta per un periodo di tempo determinato.

Infatti, non era tanto la privazione della libertà in sé che fungeva da pena quanto piuttosto l’occasione, l’opportunità attraverso la quale, nell’isolamento dalla vita sociale, si potesse raggiungere lo scopo precipuo della pena: il ravvedimento.

Tale finalità doveva essere considerata come possibilità di emenda di fronte a Dio e non come rigenerazione etica e sociale di colui che aveva peccato.

“In questo senso la pena non poté che essere retributiva, fondata quindi sul parametro della gravità del reato e non sulla pericolosità del reo” (*Melossi, Pavarini, 1982*).

Da ciò si evince la natura essenzialmente “penitenziale” del carcere canonico: essa si rifletteva inevitabilmente nella sua inidoneità ad essere stru-

mentalizzato per finalità politiche. Anzi, la sua presenza fu vissuta e considerata quale momento religioso, comprensibile solo all'interno di un sistema di valori teleologicamente orientati all'assoluta conferma della presenza di Dio nella società.

Finalità, quindi, essenzialmente ideologica.

Con l'avvio delle prime fasi di sviluppo della struttura economica del mondo capitalistico, si giunse ad un cambiamento complessivo della società e delle sue istituzioni.

Il futuro proletariato industriale in cui proliferano inoccupati e poveri, costituendo quello che Marx avrebbe chiamato l'"esercito industriale di riserva" (Marx, 1964), attirò una politica di contenimento e repressione che venne adottata in tutta l'Europa occidentale del XV-XVI non orientata in specifico contro la criminalità in genere, ma volta a rimuovere, con l'uso della violenza, quel fenomeno del vagabondaggio e della mendicizia, che le istituzioni medioevali non furono mai in grado di affrontare decisamente ed efficacemente.

Con l'evolversi dello sviluppo economico, reso possibile dalla crescente industrializzazione, si concretizzò ulteriormente il fenomeno della proletarianizzazione delle masse, utilizzate all'interno del processo produttivo e destinate di una pena fondata principalmente sul principio dell'intimidazione e della vendetta.

È proprio per integrarsi con le esigenze della industrializzazione manifatturiera che fu dato avvio ad un esperimento che in seguito avrà diffusione in tutta Europa.

I colpevoli di reati minori e le prostitute, infatti, non vennero mandati nelle carceri comuni ma, insieme ai vagabondi e ai ragazzi abbandonati, furono destinati nella prima house of correction (o workhouse), "primo e altamente significativo esempio di detenzione laica non ai fini di mera custodia, che possa essere osservata nella storia del carcere (...); le categorie destinate all'istituzione, la sua funzione sociale e l'organizzazione interna sono già grosso modo quelli del classico modello carcerario ottocentesco" (Melossi, Pavarini, 1982).

Da questo momento le nuove istituzioni sostituirono quasi totalmente il vecchio modello di carcere, che finì per essere destinato alle sole persone colpevoli di gravi reati e a coloro che si ribellavano alle esigenze di lavoro.

Secondo Rusche e Kirchheimer, che attribuiscono la nascita di queste istituzioni al rilevante calo demografico verificatosi nell'Europa del XVII-XVIII secolo, cospicuo al punto da determinare una diminuzione dei componenti dell'"esercito industriale di riserva", con conseguente manchevolezza della forza-lavoro occupabile, il lavoro forzato divenne il mezzo con cui, da un lato, tramite opportuno sfruttamento, reperire nuove risorse di forza lavoro, creando condizioni che permettessero il miglior grado di estrazione del plus-

valore e, dall'altro, esercitare il controllo sulla forza-lavoro stessa, orientandola al modello di produzione capitalistico ed alle sue leggi morali.

Un influsso rilevante venne anche dal culto protestante – luterano e calvinista – diffusasi dal XVI secolo in poi in molti Paesi dell'Europa occidentale e poi adottata negli Stati Uniti, il quale concepisce la vita ancorata ai valori del lavoro, dell'accettazione dell'ordine costituito e della volontà di Dio, facendone discendere la colpevolezza della povertà, letta come punizione divina.

Dalla seconda metà del XVIII secolo, quando la fabbrica sostituì il sistema manifatturiero, grazie all'introduzione delle macchine nel processo produttivo, il fabbisogno di forza-lavoro impiegata nelle manifatture si ridusse: aumentò, quindi, l'offerta di manodopera, creando di converso un'ulteriore compressione della capacità contrattuale e dei salari e, allo stesso tempo, un peggioramento delle condizioni di vita complessive di coloro che venivano espulsi dal processo produttivo.

Le condizioni di vita degli internati peggiorarono ulteriormente: le pene corporali furono reintrodotte, il lavoro fu sostituito con attività afflittive e si propagò l'utilizzo dell'internamento nelle celle.

“La paura di un ritorno dello spettro giacobino viene allora fugata aumentando notevolmente il contenuto intimidatorio e punitivo non solo dell'istituzione carceraria vera e propria, ma anche di quelle istituzioni, workhouses / house of correction che (...) avevano nei fatti svolto la stessa funzione” (*Di Cara, Gervasoni, Steiner, 1990*).

Jeremy Bentham si impose facilmente in questo contesto. Nella sue teorie “la prigione, luogo di esecuzione della pena, è nello stesso tempo luogo di osservazione degli individui puniti. In due sensi. Sorveglianza, certo. Ma anche conoscenza di ogni detenuto, della sua condotta, delle sue disposizioni profonde, del suo progressivo miglioramento (...)” (*Foucault, 1975*).

Il nucleo del suo progetto, il Panopticon, implica che il “prigioniero possa essere tenuto sotto controllo permanente; è necessario che siano registrate e contabilizzate tutte le note che si possono raccogliere. Il tema del Panopticon (...) ha trovato nella prigione il suo luogo privilegiato di realizzazione” (*Foucault, 1975*) poiché secondo Foucault, il suo reale significato è da rinvenire nel fatto che, tramite questo sistema, la ricca borghesia nascente controlla il resto della società in una politica di prevenzione, che mira ad integrare il colpevole di un reato nella società, educandolo ad essere una persona non pericolosa cioè non una minaccia per la proprietà.

“Altra caratteristica essenziale dell'opera benthamiana è quella di intendere il carcere come uno degli elementi del sistema complessivo (...). Gli strumenti che il liberista Bentham indica come indispensabili per la rieducazione e formazione di questo proletariato asservito (...) sono quelli della custodia, dell'isolamento, della solitudine, del lavoro forzato e dell'istruzione perseguiti tutti insieme” (*Di Cara, Gervasoni, Steiner, 1990*).

Negli anni seguenti non a caso prevalse il modello cosiddetto auburniano<sup>1</sup> e si diffusero, dopo vari dibattiti durati molti anni, i sistemi penitenziari di tipo filadelfiano. Suoi strumenti erano, come già avvenuto in passato, l'isolamento cellulare continuo e l'uso di un lavoro inutile e ripetitivo. Come ebbe a dire Foucault in una famosa battuta: "Gli illuministi che hanno inventato la libertà hanno anche inventato la disciplina".

Se, quindi, il modello capitalistico di produzione ed il carcere erano nati insieme, cambiamenti così profondi hanno portato modificazioni altrettanto significativi in entrambi "(...) il sistema carcerario oscilla sempre più, infatti, tra la prospettiva della trasformazione in organismo produttivo vero e proprio, sul modello della fabbrica esterna – il che, però, nel regime moderno di produzione, significa muoversi verso una abolizione del carcere come tale – e quella di caratterizzarsi come mero strumento di terrore, inutile ad ogni finalità risocializzante" (*Melossi, Pavarini, 1982*).

Per tutto il XX secolo, quindi, questo bivio ideologico fu a lungo percorso: altalenando fra la tendenza alla progressiva diminuzione delle pene detentive e quella, opposta, dell'aumento della repressione per alcune categorie di rei e reati.

Tutto ciò divenne particolarmente evidente con il periodo di crisi "politica" degli anni Sessanta e con il conseguente tentativo di affrontare la questione carceraria nel nostro Paese.

Il movimento per riformare l'ordinamento penitenziario ebbe avvio – in sede governativa – con la nomina, nel 1947, di una Commissione ministeriale.

La legge 354 ed il regolamento di esecuzione furono ispirati all'art. 27 della Costituzione e dalle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, approvate dalle Nazioni Unite e successivamente richiamate dal Consiglio d'Europa nel 1973.

Nonostante il recepimento, prima nella Costituzione e poi nella legge, del concetto di «rieducazione», va sottolineato come quest'ultimo non sia facilmente conciliabile con il carcere. Infatti, anche se l'introduzione del carcere nella società moderna è stata posta in relazione ai bisogni economici del capitalismo nascente per "incanalare il vagabondaggio di massa prodotto dalla crisi del sistema feudale di produzione per avviarlo ad una controllata educazione al lavoro nell'interno dello stabilimento" (*Pavarini, 1974*) o se, invece, è avvenuta per sostituire pene più miti rispetto a quelle

1 Il modello auburniano permette un più produttivo rendimento industriale e la possibilità di partecipare ai riti, che si svolgono in comune, della religione cattolica. Il modello filadelfiano, invece, è basato sulla segregazione continua. Il Petitti (Petitti di Rorero I., *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, in *Opere scelte* (1974), Torino) si dichiara seguace del primo modello per le detenzioni lunghe mentre, per quelle brevi, sostiene il secondo.

corporali o alla pena di morte, “certo si è che chi avesse pensato originalmente ed essenzialmente la pena in funzione puramente rieducativa non avrebbe mai fatto assurgere a pena fondamentale dell’ordinamento la pena carceraria” (*Vassalli*, in *Di Gennaro, Bonomo, Breda*, 1991).

Alla base delle riforme dovrebbe esserci la “revisione (...) del ricordo alla pena detentiva, nell’intento di limitare questo estremo, costoso e degradante rimedio ai casi in cui esso è veramente indispensabile per le necessità di un giusto processo e per la tutela della collettività” (*Vassalli*, in *Di Gennaro, Bonomo, Breda*, 1991).

La sostituzione del fine punitivo della pena con quello rieducativo resterebbe, infatti, a livello puramente concettuale se “la pena rimane incentrata nel carcere, con la sua essenza segregante e totalizzante; mentre la spinta realmente innovativa è circoscritta alla parte in cui il carcere viene sostituito con altre misure” (*Fassone*, 1980).

In questo contesto legislativo, la legge 354 rappresentò una grande novità: “per la prima volta la materia che attiene agli aspetti applicativi delle misure penali privative e limitative della libertà viene regolata con legge formale, con atto cioè emanato dal potere legislativo nell’esercizio della sua potestà. La riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 nasce da una visione nuova della posizione del condannato, instaurandosi su nuove basi il rapporto fra condannato e organi dell’esecuzione” (*Di Ponzia*, 1998).

Nell’art. 1 della legge si distingue tra trattamento penitenziario e trattamento rieducativo: “col primo si accentua il carattere di tutela e di rispetto della persona ispirato a principi di umanizzazione e di legalità della pena, con il secondo si esplicita la funzione della stessa nei confronti del condannato, volta a promuovere il recupero sociale attraverso particolari condizioni” (*Di Cara, Gervasoni*, 1990).

Al trattamento rieducativo è associabile il concetto sopra richiamato di flessibilità della pena. Essa è considerata tale perché cambia con il variare degli elementi trattamentali in essa previsti ma soprattutto per la previsione delle misure alternative che consentono modalità diverse di esecuzione della pena. Con la misure alternative, infatti, si realizza il principio di flessibilità dell’esecuzione penale che propone un’idea “imposta dalla stessa natura umana. È imposta cioè dalla irripetibilità e dalla mutevolezza dell’essere umano concreto, dall’uomo in carne ed ossa che viene in gioco nell’esecuzione penale” (*Palazzo*, 2002).

A seconda della quantità di pena da scontare, si aprono varie possibilità: dalla decarcerizzazione<sup>2</sup> alla territorializzazione della pena.

Con la prima si può intendere l’apertura del carcere, nella fase del trattamento, al territorio: misure alternative volte ad alleggerire la condizione deten-

2 “Misure alternative al carcere e decarcerizzazione: un rapporto problematico”, *Inchiesta*, XVIII, 79/80, 1988.



tiva o a consentire un non-ingresso nel circuito carcerario. In questa prospettiva la comunità esterna assume un ruolo di grande valore perché “chiamata ad intervenire su un oggetto, il carcere, tradizionalmente separato, e su una persona da sempre allontanata dai consociati” (*Di Cara, Gervasoni, Steiner, 1990*).

In riferimento al trattamento, “la Corte Costituzionale ha valorizzato il principio della progressività (...), in forza del quale ogni misura si caratterizza per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta il necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato dal condannato. Qualsiasi regresso giustifica, pertanto, un riadeguamento nel percorso rieducativo, così come, all’inverso, il maturarsi di positive esperienze non potrà che generare un ulteriore passaggio nella scala degli istituti di risocializzazione”<sup>3</sup>.

Tuttavia, in concreto, l’aspetto innovativo della riforma si è scontrato con una realtà – l’istituzione penitenziaria – non preparata e caratterizzata da grossi problemi di gestione della quotidianità e, all’esterno, con una comunità che ha conosciuto momenti di forte tensione, ricollegabili anche all’emergenza del terrorismo.

Tale insuccesso, secondo Neppi Modona (*Neppi Modona, 1977*), ha un valore singolare per quanto riguarda i rapporti tra la legge e gli strumenti operativi, materiali e personali, necessari per darvi attuazione. L’ordinamento penitenziario, secondo l’Autore, è probabilmente l’esempio più evidente di una riforma che è rimasta priva di mezzi di attuazione.

Infatti, nel 1977, furono creati gli istituti di massima sicurezza che portarono con sé alcune leggi a carattere speciale, con previsioni restrittive rispetto alla legislazione generale.

Come scrive Bricola, tale legislazione era caratterizzata da “aspetti terroristici (più che retributivi) della pena” (*Bricola*).

Allo stesso tempo, però, furono emanate leggi che affermarono decisamente il tema della deistituzionalizzazione: quella sul decentramento, sull’integrazione dei servizi sanitari e sulla valorizzazione del volontariato e del privato sociale.

L’obiettivo di decarcerizzazione fu in parte raggiunto con l’introduzione delle misure previste per tossico e alcooldipendenti: si ebbe conferma di questo orientamento con la legge 663/1986, la c.d. Gozzini ed anche dai lavori preparatori del codice di procedura penale approvato nel 1988.

3 Corte Costituzionale, 30.12.1997, n. 445, in Foro it., 1998, I, c. 2734, contenuta in Degli Innocenti L., Faldi L., *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza* (2005), Giuffrè, Milano.

L'idea di dedicare una ricerca alla percezione delle misure alternative in un campione di persone di Brescia e provincia, nasce dalla nostra convinzione che, in alcuni contesti, quali la famiglia, la scuola, i bar ed i luoghi di incontro informale, il tema dell'esecuzione penale ed ancor meno delle sue molteplici forme sia in massima parte sconosciuto.

Sovente appare riscontrabile una notevole disinformazione sul carcere e sugli istituti ad esso correlati; molte persone esprimono un forte bisogno di sicurezza in tema di criminalità e l'idea che tale sicurezza possa essere soddisfatta – secondo una frase ripetuta frequentemente – soltanto mediante il “chiudere i delinquenti in carcere e non farli più uscire”.

Abbiamo così provveduto ad indagare questa nostra convinzione per averne conferma.

Sono stati predisposti due tipi di questionari, entrambi anonimi:

1. questionario “per non operatori”<sup>4</sup>, composto da 12 domande a risposta multipla con possibilità di esprimere una sola preferenza. È stato proposto a 200 persone che vivono a Brescia e provincia che, presumibilmente, non avrebbero dovuto possedere conoscenza in tema di misure alternative.

Il gruppo campione 1 doveva avere un'età compresa tra i 25 ed i 65 anni.

2. questionario “per operatori”<sup>5</sup>, composto da 14 domande a risposta multipla con possibilità di esprimere una sola preferenza. È stato proposto a 100 persone che vivono a Brescia e provincia che, invece, avrebbero dovuto avere conoscenza in tema di misure alternative a cagione del proprio lavoro, studio o attività di volontariato in carcere.

Trattandosi di un campione più specifico rispetto a quello precedente, non è stato posto il limite d'età. Tuttavia sono state differenziate le categorie professionali di appartenenza, al fine di rilevare eventuali differenze conoscitive.

Le categorie prese in considerazione sono state:

- Polizia di Stato;
- Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Polizia Penitenziaria;
- Assistenti sociali dell'U.E.P.E.
- Docenti della Facoltà di Giurisprudenza;
- Insegnanti di scuola secondaria in carcere;

4 Vedi appendice.

5 Vedi appendice.

- Agenti di Rete;
- Persone detenute nella C. C. di Brescia;
- Avvocati;
- Studenti della Facoltà di Giurisprudenza;
- Partecipanti ad un corso di formazione per il volontariato penitenziario.

Entrambe le batterie di questionari sono state raccolte dal Febbraio 2008 fino ad Agosto 2008. I questionari sono stati somministrati personalmente o tramite collaboratori nel territorio della Provincia di Brescia e zone limitrofe. Di seguito daremo conto di alcuni dei risultati descrittivi ottenuti mediante tale indagine.

Un primo dato constatato riguarda la notevole curiosità suscitata nelle persone intervistate, desiderose di conoscere quali fossero le risposte corrette e spesso rimaste sorprese dai dati corretti, rivelati successivamente alla somministrazione. Per alcuni, l'intervista è stata una occasione per ottenere informazioni sul carcere; informazioni che talvolta hanno consentito agli stessi intervistati di valutare criticamente gli stereotipi utilizzati da tempo.

Nell'analisi proposta, dapprima descriveremo i dati che concernono il gruppo campione 1. Successivamente il 2, iniziando dai dati generali – comprensivi di tutte le categorie – per soffermarci, successivamente, sulle singole categorie professionali.

## A) La lettura dei questionari del gruppo campione “non operatori”

### *Lettura globale*

Dalla lettura dei questionari, emerge che la maggior parte degli intervistati conosce le misure alternative tramite le informazioni offerte dai mass media (77%) (grafico 1) e mostra una discreta informazione sulla disciplina generale delle stesse (grafico 2).




Grafico 1 - Fonte della conoscenza delle misure alternative




Grafico 2 - Conoscenza sulla disciplina generale delle misure alternative

Alla domanda 4 si chiede di indicare quale sia, tra tre possibili opzioni, una misura alternativa: il 63% risponde, correttamente, l'affidamento in prova al servizio sociale.

Malgrado ciò, quando è chiesto (domanda 8) di indicare che istituto sia l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, il 65% ritiene che rappresenti una misura alternativa alla detenzione (grafico 3). Esso, invece, come è noto, è una misura di sicurezza, applicata all'autore di reato socialmente pericoloso.

Vi è una evidente confusione sul significato e gli effetti della pericolosità sociale.




Grafico 3 - Percezione confusiva tra misure alternative e misure di sicurezza

Dalle risposte al quesito 3 emerge come solo il 39% degli intervistati sappia che le misure alternative possono essere concesse soltanto ai condannati definitivi.

Questa percentuale, piuttosto bassa, è un primo segnale – che verrà poi confermato dalle risposte successive – della erronea percezione sociale delle misure alternative.

Il 67% delle persone intervistate (domanda 7) ritiene, infatti, che l'applicazione delle misure alternative porti ad un aumento della recidiva (come è noto, invece, la recidiva diminuisce con l'uso delle m. a. così come ampiamente dimostrato dalla ricerca in tema; per tutti e più recentemente Leonardi (Leonardi, 2007).

Questa risposta appare strettamente correlata con quella alla domanda 9, dove è chiesto di indicare quale, tra le opzioni possibili, determinerebbe più sicurezza: ben il 63% degli intervistati risponde infatti che si sentirebbe più sicuro se l'autore di reato trascorresse tutta la pena in carcere (grafico 4).




Grafico 4 - Percezione della recidiva e della sicurezza

Infine, al quesito 12 si chiede quante sono all'incirca le persone che fruiscono delle misure alternative: ben il 36% ritiene che siano 2.500. Questi intervistati non sanno che le persone in esecuzione penale esterna sono molte di più, quasi lo stesso numero della popolazione detenuta.

Pur essendo elevato il valore di coloro che dimensionano correttamente il numero di persone in m.a. (oltre il 50%), al quesito 11, in riferimento alla revoca delle misure stesse, solo il 37% risponde correttamente.

Anche tra queste risposte è ipotizzabile una correlazione: la maggior parte degli intervistati sa che le persone in misura alternativa non sono poche ma, erroneamente, ritiene che i valori di revoca delle m.a. siano elevati (grafico 5).

Le informazioni statistiche più recenti mostrano che la revoca si attesta intorno a valori percentili molto bassi, inferiori al 6% di media, considerando tutte le m.a. concedibili<sup>6</sup>.




Grafico 5 - Persone in misura alternativa e revoca

A parer nostro è palese l'influenza esercitata dai mass media per quanto riguarda conoscenza e valutazione delle misure alternative; tv e giornali, infatti, tendono a riportare con grande enfasi i casi di fallimento nell'applicazione di una misura alternativa ignorando sistematicamente i quotidiani risultati positivi conseguiti da molte persone in esecuzione penale esterna.

I casi eclatanti portano sempre più spesso ad inopportune generalizzazioni. Tutto ciò incide sulla *communis opinio* che perde o modifica la propria percezione dell'utilità di questi strumenti, soprattutto a livello di prevenzione generale e di difesa sociale.

## B) La lettura dei questionari del gruppo campione "operatori"

Alla richiesta di dare una valutazione al proprio grado di conoscenza sulle misure alternative, il 52% ritiene che essa sia buona (grafico 6).

Effettivamente, dalla lettura dei questionari emerge che, complessivamente considerati, gli intervistati hanno una buona conoscenza sia delle misure alternative in generale sia degli effetti conseguenti alla concessione delle stesse (grafico 7).




Grafico 6 - Auto-valutazione sulla conoscenza delle misure alternative




Grafico 7 - Conoscenza sulla disciplina generale delle m.a.

Emerge qualche incertezza sulla percentuale attorno cui si attesta la revoca delle misure alternative. Il valore corretto (6%) è indicato dal 51% degli intervistati. Ciò significa che per il 49% degli intervistati la revoca si attesta intorno al 45% o all'80% (grafico 8). Il 62% del campione sa che le persone in esecuzione penale esterna sono all'incirca 40.000 (grafico 14).




Grafico 8 - Revoca delle m.a.




Grafico 9 - Persone in es. penale esterna

Il 48% pensa che le misure alternative comportino una riduzione della recidiva (grafico 10).






Grafico 10 - La recidiva nella percezione del campione

Il 26% degli intervistati si sentirebbe più sicuro se il reo trascorresse tutta la pena in carcere; il 43% , invece, preferirebbe che l'autore di reato trascorresse parte della pena in carcere e, per il tempo restante, avesse la possibilità di reinserirsi gradualmente nella società (*grafico 11*)



*Grafico 11* - Percezione del campione in tema di sicurezza

Valutando la condotta futura del condannato ammesso alle misure alternative, il 36% degli intervistati ritiene che egli delinquerà occasionalmente al termine delle stesse (*grafico 12*).



*Grafico 12* - Percezione sulla condotta futura del condannato

Il 50% degli intervistati esprime un giudizio prudente sulle misure alternative; il 5%, invece, dà parere negativo (*grafico 13*).






Grafico 13 - Giudizio sulle m.a.

Il 53% del campione ritiene che la normativa in tema di misure alternative non sia adeguata alla realtà; il 7%, invece, la considera restrittiva (grafico 14).




Grafico 14 - Percezione sulla normativa in tema di m.a.

Il 60% degli intervistati attribuisce alla pena un fine di riabilitazione; il 3%, invece, ritiene che la pena debba avere principalmente funzione di castigo (grafico 15).




Grafico 15 - Percezione sulla funzione della pena

Dalla lettura dei questionari emerge una buona conoscenza del campione di riferimento in tema di misure alternative, sia in riferimento alla disciplina sia agli effetti conseguenti all'applicazione delle stesse.

La maggior parte degli intervistati, in tema di sicurezza, accoglie con favore l'ipotesi che il reo scontando parte della pena in carcere e, per il tempo rimanente, si inserisca gradualmente nella società. Opinione del tutto diversa rispetto al gruppo campione 1.

### Una lettura specifica fra le categorie intervistate: le forze dell'ordine

Dalla lettura dei questionari emerge con evidenza la interessante condizione delle forze dell'ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato). Esse ritengono di avere una buona conoscenza delle misure alternative ma i dati raccolti li smentiscono.

Al quesito 3, in tema di recidiva correlata alle misure alternative, alla risposta corretta essi hanno risposto con questi valori percentuali (grafico 16):

- 0% carabinieri;
- 22% guardia di finanza (G.d.F.);
- 10% polizia di Stato (P.d.S.).




Grafico 16 - Percezione delle forze dell'ordine sulla recidiva causata dalle m.a.

Al quesito 5, ove si chiedeva di indicare la percentuale di revoca delle misure alternative, la risposta corretta è stata indicata da (grafico 17):

- 0% carabinieri;
- 25% G.d.F.;
- 26% P.d.S..

Quando è chiesto di dare un giudizio prognostico sulla condotta della persona ammessa alle misure alternative, la maggior parte degli appartenenti alle forze dell'ordine esprime grande scetticismo, affermando che essa avrà modo di delinquere sia prima sia al termine delle misure stesse (grafico 18).

Queste le convergenze in tema:

- 68% carabinieri;
- 67% G.d.F.;
- 50 P.d.S.




Grafico 17 - Percezione sui valori di revoca delle m.a.




Grafico 18 - Giudizio prognostico sulla condotta futura dell'ammesso alle m.a.

Addirittura una imponente maggioranza degli intervistati si sentirebbe più sicura se il reo trascorresse tutta la pena in carcere (*grafico 19*):

- 86% carabinieri;
- 78% G.d.F.;
- 80 P.d.S.




Grafico 19 - Percezione in tema di sicurezza

Anche il dialogo con le forze dell'ordine, conferma come le stesse ragionino in modo decisamente "operativo", probabilmente a cagione del quotidiano e stretto contatto con il crimine.

Certamente esse non hanno una buona conoscenza delle misure alternative e ciò va sottolineato, soprattutto per Carabinieri e Polizia di Stato che effettuano i controlli durante l'esecuzione delle stesse.

Risulta anche evidente come esse nutrano scarsa fiducia nell'applicazione delle misure; verosimilmente tale diffidenza è generata dalla conoscenza parziale dei loro reali effetti.

A nostro parere, qualche elemento di Criminologia penitenziaria nei programmi di formazione del personale di polizia, forse non guasterebbe.

### 3 • L'allarme sociale come fattore di determinazione delle politiche criminali

Tra allarme sociale, informazioni mediatiche ed attività legislativa sussiste una innegabile correlazione dalla quale non si può prescindere per tentare di ipotizzare quale potrà essere il futuro delle misure alternative alla detenzione.

Nell'immaginario collettivo – e le risposte ai questionari confermano as-

solutamente questa posizione – quando si parla di criminalità, generalmente si accantona la razionalità a favore di emotività e impulso, cercando soluzioni che possano rassicurare “*ancorché meramente psicologiche, attraverso la «certezza» che i confini tra «bene» e «male» - invero così confusi – appaiano, per converso, rigidi e ben definiti nelle loro manifestazioni istituzionali*” (Calvanese, 2004).

Ciò avviene, nella società, per mezzo di un meccanismo psichico che avverte la necessità di annientare, in strutture chiuse ed invalicabili, chi ha commesso un reato, “*attuandosi, nel contempo, una semplice, ma anche semplicistica, modalità per collocarsi dalla parte dei buoni e dei conformi*” (Calvanese, 2004).

Sono proprio questi pensieri che costituiscono la base su cui si inseriscono i mezzi di comunicazione, che danno spesso informazioni in modo stereotipato ed allarmistico esercitando una notevole influenza sui destinatari che, nella maggior parte dei casi, non approfondiscono l’informazione con un adeguato riscontro oggettivo.

Quando parliamo di “allarme sociale”, ci riferiamo ad una “*reazione di paura e di angoscia suscitata nella collettività dalla stessa presenza della criminalità, dal convincimento di un aumento costante delle attività criminose, dalla sensazione che nei suoi confronti non si intervenga in modo adeguato, ed anche, ma non da ultimo, dalla commissione di alcuni reati di particolare gravità*” (Calvanese, 2004).

Tra i fattori che possono determinare un crescente allarme sociale sono molto importanti l’emotività delle persone, sia individuale sia collettiva, e la relatività di questo allarme, variabile a seconda dei momenti storici, dei tassi di criminalità e delle informazioni propinate dai mass media.

A questo riguardo Lynch (Lynch, 1987) avverte che i modi tramite i quali le persone percepiscono alcuni reati possono determinare la loro pubblicizzazione o meno e che vale l’ipotesi inversa, secondo la quale è possibile mutare la percezione aumentando i modelli di pubblicizzazione. Inoltre, “*la manipolazione politica o dei mezzi di comunicazione di massa di ciò che deve essere percepito come un problema sociale, determina non solo l’atteggiamento del pubblico verso tale problema, ma anche l’intensità della sua domanda di soluzione*” (Lynch, 1987).

Tuttavia va sottolineato che l’allarme sociale è anche un fenomeno concreto, determinato dalla commissione di reati particolarmente pericolosi per l’incolumità e la vita delle persone e dipende soprattutto dalla frequenza di questi reati e non tanto dalla loro gravità.

A questo riguardo nella relazione sull’amministrazione della giustizia nel 1990, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione scriveva: “*Nella selva dei problemi che affliggono l’amministrazione della giustizia, un risalto particolare nel corso del 1990 ha assunto la questione dell’Ordinamento Penitenziario, se si deve giudicare dall’insistita attenzione che le hanno dato i mezzi di informazione. Inquietanti vicende, che hanno avuto per protagonisti condannati per gravi delitti in permesso, hanno allarmato gran parte dell’opinione pubblica, cui in regime de-*

*mocratico va prestato un doveroso ascolto. (...)L'argomento è troppo serio per prestarsi a distorsioni strumentali o a polemiche di pura marca ideologica. Sono in campo e si fronteggiano due interessi di grandissima rilevanza sociale e giuridica: da una parte, l'umanizzazione, la personalizzazione e la funzione rieducativa della pena, pur nell'ossequio della sua connaturale afflittività; dall'altra parte, la difesa della civile convivenza contro attacchi sempre più protervi della criminalità organizzata e la considerazione dell'allarme sociale e del pericolo che l'elargizione di intempestivi e immeritati benefici faccia regredire il senso di sicurezza in cui la vita della collettività deve svolgersi (...). In conclusione, la speranza non va confiscata ai condannati, se non si vuole violare nella lettera e nello spirito il precetto costituzionale dell'art. 27 c. 3; e va dato atto che l'ordine all'interno delle strutture penitenziarie è un bene da salvaguardare, che un'improvvida controriforma porrebbe in serio pericolo”.*

*Al legislatore è affidato, come sempre, il compito di contemperare tali esigenze con quelle antagoniste, già ricordate. Nel novero di queste ultime va incluso il necessario rispetto dovuto alle vittime dei reati, obliando il quale si acuisce quell'allarme sociale, che l'esperienza quotidiana fa registrare”<sup>7</sup>.*

Nonostante l'allarme sociale non sembri connotato da oggettiva determinabilità, esso sempre più spesso assume un ruolo-guida per il nostro legislatore, orientato a rinforzare le più rassicuranti (secondo l'opinione comune) finalità retributive della pena anziché quelle costituzionalmente sancite del reinserimento riabilitativo.

Il punto che resta senza spiegazione è quello riferito alla “<genuinità> di siffatto sentimento di allarme sociale, alla sua estensibilità quasi elastica, in una parola al suo dipendere da una informazione non controllabile e non criticabile e, per di più, così fortemente infarcita di toni enfatici e potentemente emotigeni” (Calvanesse, 2004).

#### 4 • Conclusioni. Quali esigenze per quali alternative?

---

La normativa penitenziaria, ma per la verità più di altro la parte riguardante la c.d. esecuzione esterna, è oggi più che mai al centro di discussioni che la individuano come una delle cause del problema criminalità e sicurezza nel nostro paese. Noi riteniamo non sia così, in alcun modo.

Prendiamo spunto da una frase di Bobbio, precedente alla riforma penitenziaria; egli stava scrivendo una prefazione ad un testo e, nel farlo, sviluppò questa riflessione: “Attenzione, perché il carcere si pone due obiettivi: uno di essere deterrente e l'altro di essere rieducativo”; e lo scrisse, badate

7 Relazione sull'amministrazione della giustizia nel 1990, svolta dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione, in Documenti Giustizia (1991), n.2.

bene, nel 1974. “Impossibile riuscirci, perché tanto più è deterrente tanto meno sarà rieducativo; ed anche tanto più riuscisse ad essere rieducativo, tanto meno sarà deterrente”.

Impossibile non concordare con questa lucida analisi, eppure ciò nonostante noi crediamo che la nostra normativa penitenziaria sia riuscita ad andare in questo senso. Da un lato un sistema - carcere detentivo ad alta vocazione retributiva, dall'altro un insieme di strumenti finalizzati a quel reinserimento sociale del condannato costituzionalmente richiesto e normativamente garantito. Fra tali strumenti, i permessi, la detenzione extramurale, le misure alternative alla detenzione. A distanza di un trentennio dalla riforma, se dovessimo cercare necessariamente un punto debole, non faremmo fatica ad individuarlo nella scarsa capacità delle strutture detentive ad essere “anche” rieducative. Gli altri strumenti, quelli che abbiamo indagato e valutato nella loro percezione sociale e che oggi si definiscono con un concetto unitario “esecuzione penale esterna”, fra i quali appunto Permessi e Misure alternative invece hanno funzionato, e continuano a funzionare. Perché allora non sono apprezzati?

Un primo motivo per cui essi risultano fortemente invisibili nella percezione comune risiede, come abbiamo visto, nella assoluta sproporzione con la quale i mezzi di comunicazione danno notizia di reati commessi da soggetti in esecuzione penale esterna rispetto al totale di quelli che invece si comportano secondo legge. Il valore percentile delle revoche di tutte le misure concesse è assai modesto, rispetto al numero delle misure stesse. È pur vero che a nessuno piacerebbe essere vittima di uno dei protagonisti di queste modeste revoche, però se dovessimo fare il confronto con gli indici di fallacità di altri processi sociali, certamente i fallimenti delle misure alternative non risulterebbero i valori più inquietanti.

Un secondo motivo sta, a parer nostro, nella implementabilità della legge penitenziaria, assolutamente connessa alla capacità di coinvolgimento del territorio.

Il territorio costituisce la risorsa per il futuro e ne ha, crediamo, ancora molte in potenzialità. Esistono, di fatto, diverse modalità di svolgimento delle misure alternative: misure vissute da soggetti ben inseriti nel contesto territoriale di appartenenza, che usufruiscono di contatti con la propria famiglia e la propria abitazione, usano addirittura mezzi propri e cercano di accedere ad opportunità di lavoro presso imprese private evidentemente contattate grazie alla rete di conoscenze che di solito hanno gli autoctoni. Altre modalità sono invece quelle relative a detenuti privi di riferimenti lavorativi, alloggiativi e spesso anche affettivi, per i quali l'unica possibilità di uscire dal carcere risulta essere rappresentata dalle risorse del sistema di supporto sociale, che però non sempre e non per tutti riescono a fornire per-

corsi di reinserimento. Non è difficile immaginare per quale delle modalità sia maggiore il rischio di recidiva.

Allora gli interventi strategici, secondo noi, devono provenire dal territorio ed indirizzarsi a supporto delle carenze che spesso impediscono a questo secondo sottogruppo di usufruire appieno delle misure alternative e procurano un rischio di recidiva che si ripercuote sull'intera comunità

Ciò significa un'interazione forte e feconda, da parte di tutte le espressioni territoriali della socialità, da quelle istituzionali a quelle informali. Queste relazioni, tra l'altro hanno anche l'obbiettivo secondario, ma non meno importante, di impedire che il condannato, che svolge una misura alternativa, la viva come un momento separato, avulso dalle proprie vicende di vita.

La possibilità che la misura alternativa venga svolta in una rete positiva di relazioni e contatti, secondo il nostro punto di vista, tende ad abbattere questo rischio, ricollocando il contesto di esecuzione della misura alternativa in un ambito che, in qualche modo, permetterebbe al condannato di intravedere e sperimentare opportunità per il proprio futuro.

La credibilità acquisita da un meccanismo ben avviato, inoltre, siamo certi che aumenterebbe le disponibilità verso la concessione, da parte dei Tribunali di Sorveglianza, delle misure alternative stesse, darebbe maggior fiducia ad operatori e destinatari ed in definitiva contribuirebbe a ridistribuire sicurezza.

Occorre però che gli aspetti di carattere culturale legati all'esecuzione penale esterna non siano tralasciati, ed anzi si provveda ad erogare conoscenza verso la comunità, per abbattere la diffidenza verso una legge che certamente non è ben conosciuta e reperendo, magari, disponibilità aggiuntive sul piano dell'inserimento sociale.

Occorre intervenire sulle distorsioni informative che talvolta campeggiano sui media e sostituirle con una diffusione di dati oggettiva, seria, trasparente.

Se continuiamo a chiamare le misure alternative "benefici penitenziari", come purtroppo fanno gli operatori penitenziari, i Tribunali di Sorveglianza, o i giornalisti, non possiamo pretendere che vengano loro riconosciute quella piena dignità e potenzialità di esecuzione della pena che invece meritano; la Dottrina per prima dovrebbe evitare, a nostro giudizio, di chiamare con questo termine le misure alternative perché ciò crea nell'opinione pubblica un'idea distorta, come se il beneficio fosse un modo di eludere la richiesta afflittività della pena; dobbiamo (ri)pensare ad un modello culturale nel quale la misura alternativa riprenda piena dignità, come da normativa e regolamento, anche attraverso una serie di accorgimenti come per esempio l'applicazione concreta e pratica del settimo comma dell'articolo 47, che garantisca un'apertura verso quegli aspetti di giustizia riparativa, che sono necessari per avviare la transizione verso il futuro della esecuzione della pena.



Ma questo cambiamento di carattere culturale lo possiamo realizzare soltanto se gli operatori delle forze dell'ordine, quelli professionali forensi, quelli volontari, quelli penitenziari e la Magistratura saranno in grado di fornire un'adeguata ed idonea testimonianza della capacità delle misure alternative di costituire oggi l'elemento risolutivo del problema dell'esecuzione della pena. Fintanto che la conoscenza delle misure alternative nell'opinione pubblica sarà simile a quella rilevata con la nostra ricerca, avremo grosse difficoltà a far capire il senso del lavoro di tutti noi, prima ancora di riuscire a farlo apprezzare.

## • Bibliografia

---

- BRICOLA F. (1979): "Ordine e democrazia nella crisi (a proposito delle più recenti tendenze normative in materia di tutela dell'ordine pubblico)", in: AA.VV., *Referendum ordine pubblico Costituzione*, Atti del primo convegno giuridico promosso dal gruppo parlamentare radicale.
- CALVANESE E. (2004): *Pena riabilitativa e mass-media*, FrancoAngeli, Milano.
- DEGLI'INNOCENTI L., FALDI L. (2005): *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Giuffrè, Milano.
- DI CARA M., GERVASONI A., STEINER M.A. (1990): *Riforma penitenziaria e intervento sociale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
- DI RONZA P. (1998): *Manuale di diritto dell'esecuzione penale. Guida ragionata alle relative problematiche*, III edizione Cedam, Padova.
- FASSONE E. (1980): *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna.
- FERRACUTI F. (1987): *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, Vol. 4, "Criminologia e Società", Giuffrè, Milano.
- FOUCAULT M. (1975): *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, PUF, Paris, trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1976), Einaudi, Torino.
- LEONARDI F. (2007): "Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2. Ministero della Giustizia, Roma. Nuova Serie. Anno XI – Maggio – Agosto 2007.
- MANZINIV. (1925): *I Libri penitenziali e il diritto penale medievale* – nota di Pertile, *Storia del dir. it.*, II ed., vol. V, Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari, Venezia.
- MARX K. (1964): *Il capitale*, Ed. Riuniti, Roma.
- MELOSSI D., PAVARINI M. (1982): *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna.
- NEPPI MODONA G. (1997): *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Zanichelli, Bologna.
- PALAZZO F.C. (2002): "Esecuzione progressiva e benefici penitenziari", in: AA.VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Giuffrè, Milano, p. 157.
- PASUKANIS E.B. (1975): *La teoria generale del diritto e il marxismo*, De Donato, Bari.
- PAVARINI M. (1974): *Struttura sociale e origine dell'istituzione penitenziaria*, Il Mulino, Bologna.

- PETITTI DI RORETO I. (1974): *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, in Id., *Opere scelte*, Fondazione Luigi Einaudi, Torino.
- PUGH R.B. (1970): *Imprisonment in Medieval England*, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- RUSCHE G., KIRCHHEIMER O. (1939): *Punishment and Social Structure*, New York, trad. it., presentazione e cura di MELOSSI D., PAVARINI M., *Pena e struttura sociale* (1978), Il Mulino, Bologna.
- VASSALLI G. (1991): “Prefazione”, in DI GENNARO G., BONOMO M., BREDA R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano.